REGOLAMENTO (CEE) N. 38/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 591/79 che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80 (2), in particolare l'articolo 20 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 67 dell'atto di adesione, nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 58, per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della politica agricola comune, dell'importo compensativo adesione ; che tale disposizione si applica alla restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE ; che è opportuno precisare che l'importo compensativo adesione da prendere in considerazione è quello applicabile negli scambi tra la Grecia ed i paesi terzi ;

considerando che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 591/79 (3) la restituzione alla produzione applicabile all'olio d'oliva d'origine comunitaria impiegato nella fabbricazione delle conserve è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo ; che nella fissazione della restituzione alla produzione è opportuno tener conto del livello dell'aiuto al consumo valido nella Comunità a nove e in Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 591/79 è modificato come appresso :

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 4*

1. Fatto salvo l'articolo 6, l'importo della restituzione è eguale alla media aritmetica dell'elemento mobile dei prelievi applicati all'importazione degli oli d'oliva della sottovoce 15.07 A II a) della tariffa doganale comune nei due mesi che precedono il mese in cui la restituzione è stata applicata, corretto, in Grecia, dell'importo compensativo adesione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 5/81.

Tuttavia, se l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, la restituzione è eguale alla media suindicata, maggiorata di un importo pari all'aiuto al consumo applicabile, secondo i casi, nella Comunità a nove o in Grecia, e valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata ».

2. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 5*

1. Se si applica la procedura di gara di cui all'articolo 16 del regolamento n. 136/66/CEE e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2749/78, la restituzione alla produzione è fissata, fatto salvo l'articolo 6 del presente regolamento, sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli della sottovoce 15.07 A II a) della tariffa doganale comune.

La restituzione alla produzione fissata in conformità del primo comma è corretta, in Grecia, dell'importo

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.

compensativo adesione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 5/81.

2. Tuttavia, se l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo stabilito in virtù del paragrafo 1 è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo applicabile, secondo i casi, nella Comunità a nove o in Grecia e valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D.F. VAN DER MEI